

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 97-6289

Approvazione dello Schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Marano Ticino (NO) relativo alla "Ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale".

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore Ferrari:

Premesso che,

il Comune di Marano Ticino (NO), con nota del 10 Gennaio 2017, ha richiesto alla Regione Piemonte l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un accordo di programma per la ristrutturazione di immobile di proprietà comunale, denominato "Casa Favini" per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale;

l'edificio de quo sorge in un'area verde, di quasi quattromila metri quadrati, posta lungo la Via Sempione in zona comodamente raggiungibile da veicoli e pedoni e nella medesima area, nel 2013, è stato inaugurato un altro importantissimo edificio: il "centro di aggregazione sociale", luogo centrale per le attività di volontariato;

l'edificio "Casa Favini" è stato venduto al Comune dalla Parrocchia, con l'intento condiviso da entrambi i soggetti, di realizzare una struttura con fini sociali. Tale immobile si caratterizza per dimensioni ed accessibilità tali da assicurare un comodo passaggio ed accesso alle persone anziane e/o disabili e la piena fruibilità interna ed esterna in qualsiasi stagione;

da anni il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.A.S.), di cui Marano Ticino è membro, utilizza per il suo operato (non riconducibile ad un'utenza esclusivamente maranese) una porzione della sede municipale, di oltre cento metri quadrati di ampiezza. L'insieme di tutti questi elementi ha comportato che il C.I.S.A.S. individuasse in Marano Ticino il fulcro del territorio servito, formato da undici comuni (che vanno da Meina a Bellinzago Novarese), facendo di Marano Ticino il "distaccamento operativo" per l'utenza del bacino sud del territorio servito dal C.I.S.A.S.;

l'attuale dislocazione non è, tuttavia, compatibile con le finalità individuate per il futuro, sia in relazione alle attività socio – assistenziali, sia in relazione a quelle istituzionali, in quanto sottrae spazio che, inizialmente, era destinato a queste ultime. Ciò premesso, l'opportunità di mettere a disposizione un'unica struttura ad hoc, offrirebbe a tutti gli utenti, oltre che il comodo accesso alle attività proposte, un'attenzione maggiore alla riservatezza delle tematiche trattate in relazione all'utenza e ad un miglioramento dei numerosi servizi già organizzati dal Consorzio;

il Comune dispone di un progetto definitivo per la ristrutturazione dell'immobile in questione del valore di circa € 400.000,00 (Euro quattrocento mila virgola zero zero) per il quale il Consorzio C.I.S.A.S., con atto dell'assemblea consortile n. 21 del 24/10/2017, ha deliberato la compartecipazione all'investimento;

il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", prevede che le Regioni e le Province autonome adottino ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego (art. 23, c2);

la Regione Piemonte, in attuazione di quanto sopra, ha avviato un processo di riorganizzazione territoriale nel quale. Sperimentazioni legate all'accorpamento di più servizi quali quelli proposti dal Comune di Marano Ticino, sono particolarmente necessari al raggiungimento dell'obiettivo e che nel caso de quo, il progetto comunale trova particolare coincidenza con quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 04 Agosto 2016, n. 89 – 3827 Linee guida inerenti finalità e fruizioni dei Centri per le Famiglie in Piemonte. Approvazione ai sensi della D.G.R. n. 25 – 1255 del 30.03.2015;

altresì considerata la nota emergenza abitativa presente sul territorio regionale e che la proposta pilota di integrare l'housing sociale all'interno di una sede multiservizi appare di notevole utilità sperimentale anche in un'ottica di possibile sviluppo sul territorio di tale soluzione;

con nota del 20/11/2017 prot. n. 23356/12PRE, il Presidente della Giunta regionale ha individuato il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Alfonso FACCO, Dirigente del Settore Programmazione Negoziata della Direzione Risorse Finanziarie e Programmazione della Regione Piemonte;

è stata espletata dal Settore Programmazione Negoziata di cui sopra, la prevista istruttoria inerente la coerenza dell'intervento proposto e la loro legittimità, sulla base della documentazione prodotta;

nel corso delle Conferenze del 22/11/2017 e del 13/12/2017, indette dal dott. Alfonso FACCO, ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e della D.G.R. 24/11/1997 n. 27 - 23223, tenutesi in Torino presso gli uffici della Regione Piemonte di Via Bertola n. 34, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma condividendone l'iniziativa e i contenuti;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 30 novembre 2017, è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento;

il valore complessivo dell'Accordo è pari ad € 400000,00 (Euro quattrocento mila virgola zero zero);

l'art. 4 della Legge Regionale n. 6 del 06 Aprile 2016 prevede che:

1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. E' autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma sentita la commissione consiliare competente.

Considerato che le risorse a copertura del presente accordo sono attualmente stanziare sul bilancio vigente, sul cap. 297917 "Fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma".

Considerato che, ai sensi dell'art. 51, c6, del D.L.gs 118/2011, successivamente al 30 novembre non sono più possibili variazioni di bilancio e pertanto, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma sarà possibile ad avvenuta messa a disposizione delle risorse sul Bilancio regionale 2018/2020 previo il relativo impegno delle risorse.

Tutto ciò premesso,

Vista la nota del 10 Gennaio 2017 con la quale il Comune di Marano Ticino (NO) ha richiesto alla Regione Piemonte l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un accordo di programma per la ristrutturazione di immobile di proprietà comunale, denominato "Casa Favini" per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale;

preso atto che la Regione Piemonte ritiene gli interventi finanziabili, considerandoli di pubblico interesse per le motivazioni espresse in premessa;

verificato che con nota del 20/11/2017 prot. n. 23356/12PRE, il il Presidente della Giunta regionale ha individuato il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Alfonso FACCO, Dirigente del Settore Programmazione Negoziata della Direzione Risorse Finanziarie e Programmazione della Regione Piemonte;

vista la pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 30 novembre 2017;

vista la scheda relativa all'intervento in oggetto, pervenuta agli uffici regionali, che costituisce parte integrante dell'Accordo;

vista la legge n. 3 del 16 Gennaio 2003 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che preve che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 01 Gennaio 2003, sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

visto lo schema di Accordo di Programma allegato al presente provvedimento e la relativa scheda dell'intervento proposto al finanziamento, opportunamente allegata quale parte integrante formale e sostanziale dell'Accordo stesso;

visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17 e s.m.i.;

visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

vista la Legge Regionale 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la Legge Regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la Legge Regionale n. 6 del 06 Aprile 2016 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018";

vista la Legge Regionale n. 24 del 05/12/2016 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie".

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

di promuovere, per l'insieme delle motivazioni emerse in premessa, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, tra la Regione Piemonte ed il Comune di Marano Ticino (NO) relativo alla "Ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale";

di approvare lo schema di Accordo di Programma, unitamente ai suoi allegati, quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);

di rinviare, per le motivazioni espresse in premessa, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma all'avvenuta messa a disposizione delle risorse sul Bilancio Regionale 2018/2020 previo il relativo impegno delle risorse.

Di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece all'Assessore delegato, a stipulare l'Accordo di Programma in oggetto e ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie.

L'Accordo di Programma verrà approvato con Decreto del Presidente della Regione Piemonte successivamente alla sua sottoscrizione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. Il contenuto della stessa sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 22, lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i..

(omissis)

Allegato

Accordo di Programma
tra
la Regione Piemonte
e il Comune di Marano Ticino
per la ristrutturazione di immobile per la sede di Unità
operative di zona del servizio socio assistenziale

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI MARANO TICINO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER LA SEDE DI UNITÀ OPERATIVE DI ZONA DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

PREMESSO CHE

Il Comune di Marano Ticino, con nota del 10 Gennaio 2017 ha richiesto alla Regione Piemonte l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un accordo di programma per la ristrutturazione di immobile di proprietà comunale, denominato "Casa Favini" per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale

L'edificio sorge in un' area verde, di quasi quattromila metri quadrati, posta lungo la Via Sempione, ingresso principale al territorio comunale, nel tratto volto a sud, verso il Comune di Oleggio, in zona comodamente raggiungibile da veicoli e pedoni. Nella medesima area, nel 2013, è stato inaugurato un altro importantissimo edificio: il "centro di aggregazione sociale", fiore all'occhiello della collettività e punto focale per le attività di volontariato, da queste ultime molto utilizzato.

L'edificio "Casa Favini" è stato venduto al Comune dalla Parrocchia, con l'intento di ambedue i soggetti di realizzare una struttura con fini sociali. E' sviluppato su due piani, con accesso dal piano terreno, che permetterebbe il comodo passaggio alle persone anziane o disabili e la fruibilità interna ed esterna a tutto campo in qualsiasi stagione.

Da anni il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.A.S), di cui Marano Ticino è membro, utilizza per il suo operato (non necessariamente riconducibile ad un'utenza prettamente maranese) una porzione della sede municipale, di oltre cento metri quadrati di ampiezza. La tranquillità della sede comunale, la facile raggiungibilità e l'ospitalità dell'Amministrazione hanno fatto sì che il C.I.S.A.S. individuasse in Marano Ticino il fulcro, la "porta sud" del territorio servito, formato da undici comuni (che vanno da Meina a Bellinzago Novarese); in particolare, la dislocazione di Marano Ticino si rende utile quale "**distaccamento operativo**" per l'utenza del **bacino sud del territorio servito**.

L'attuale dislocazione "di fortuna" non è, tuttavia, compatibile con le finalità che ci si propone per il futuro, sia in relazione alle attività socio – assistenziali, sia in relazione a quelle istituzionali, in quanto sottrae spazio che, inizialmente, era destinato a queste ultime.

L'opportunità di mettere a disposizione un'unica struttura ad hoc offrirebbe a tutti gli utenti, oltre che il comodo accesso alle attività proposte, un'attenzione maggiore alla riservatezza delle tematiche trattate in relazione all'utenza e ad un miglioramento dei numerosi servizi già organizzati dal Consorzio, che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. servizi sociali
2. sportello pari opportunità (sportello donna)
3. centro famiglie

più in dettaglio:

4. sportello di segretariato sociale
5. ufficio di servizio sociale professionale
6. ufficio adozioni
7. sede di coordinamento servizio assistenza domiciliare
8. luogo neutro e di incontri facilitanti 0 -18 anni

9. attività educativa territoriale minori 0 - 18 anni
10. gruppo di parola
11. rete prima infanzia
12. sportello ascolto genitori
13. sportello pari opportunità
14. sportello anti violenza donne (numero verde 1522 attivo)
15. servizio di mediazione familiare e gestione positiva del conflitto

Il Comune dispone di un progetto definitivo per la ristrutturazione dell'immobile del valore di circa Euro 400.000 (quattrocento mila euro);

Il Consorzio CISAS con atto dell'assemblea consortile n. 21 del 24/10/2017 ha deliberato la compartecipazione all'investimento

Atteso che il Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, prevede che le Regioni e le Province autonome adottino ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego (art. 23 c2).

La Regione Piemonte in attuazione di quanto sopra ha avviato un processo di riorganizzazione territoriale nel quale sperimentazioni legate all'accorpamento di più servizi quali quelli proposti dal Comune di Marano Ticino, sono particolarmente necessari al raggiungimento dell'obiettivo. Nello specifico, il progetto comunale trova particolare coincidenza con quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 89-3827 Linee guida inerenti finalità e funzioni dei Centri per le Famiglie in Piemonte. Approvazione ai sensi della D.G.R. n. 25-1255 del 30.03.2015.

Vista altresì la nota emergenza abitativa presente sul territorio regionale, la proposta pilota di integrare l'housing sociale all'interno di una sede multiservizi appare di notevole utilità sperimentale anche in un possibile sviluppo sul territorio di tale soluzione.

CONSIDERATO CHE

Il Comune di Marano Ticino, con nota del 10 Gennaio 2017 ha richiesto alla Regione Piemonte l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un accordo di programma per la *ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale* come descritto in premessa;

con nota del 20/11/2017 prot. n. 23356, il Presidente della Giunta regionale ha individuato il responsabile del procedimento di accordo nella persona del dott. Alfonso Facco dirigente del Settore Programmazione negoziata – Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio;

è stata espletata dalla Direzione Coesione sociale la prevista istruttoria inerente la coerenza dell'intervento proposto e la loro legittimità, sulla base della documentazione prodotta;

nel corso delle riunioni di Conferenza del 22/11/2017 e del 13/12/2017, indette dal dott. Alfonso Facco, ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e della DGR 24.11.1997 n. 27-23223, tenutesi in Torino presso gli uffici della Regione Piemonte di via Bertola 34, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dal

Responsabile del procedimento, condividendone l'iniziativa e i contenuti, compreso quanto specificato negli allegati al presente Accordo;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 30 / 11 / 2017 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento;

la Giunta regionale, con D.G.R. n. ____ del _____ ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

Il Comune di Marano Ticino ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma con Delibera di Giunta n. ____ del _____;

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente/ dall'Assessore , domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino;

Il Comune di Marano Ticino rappresentato dal Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il municipio in Marano Ticino via _____

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante, formale e sostanziale, del presente Accordo di Programma (di seguito definito Accordo).
2. Le schede intervento sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti".

Art. 2

Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale" il cui cronoprogramma è indicato alla Scheda Intervento allegata (Allegato 1).

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende:
 - per "Accordo", il presente Accordo di Programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'articolo 2;
 - per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - per "Intervento" ciascun progetto inserito nel presente Accordo di cui all'Allegato 1;
 - per sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;

- per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, che identifica per ciascun intervento il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’ attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione di ogni specifico intervento;
- per “Responsabile dell’Attuazione dell’ Accordo di Programma”(RAP), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell’Accordo, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Coesione sociale della Regione Piemonte;
- per “Responsabile dell’intervento”: il soggetto responsabile di gestire e programmare gli interventi, così come individuato da ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo;
- per “beneficiario/realizzatore”, il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
- per “Collegio di Vigilanza”: il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo Art. 8.

Art. 4

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alle Schede intervento (allegato 1) costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione dell’intervento oggetto del presente atto.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del RAP, è sottoposto all’approvazione del Collegio di Vigilanza l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti e il rispetto dei tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione dell’opera, all’attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;
3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell’intervento, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall’ Accordo;
 - c. gli Enti beneficiari si impegnano a rendicontare tempestivamente, alla Regione Piemonte, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, le spese effettuate nell’ambito dell’Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi.
 - d. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 5

Copertura finanziaria e programmazione delle risorse

1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta ad €400.000,00 (Euro quattrocento mila virgola zero) la cui copertura finanziaria è assicurata dalla fonte riportata nella tabella successiva.

Ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale
Beneficiario: Comune di Marano Ticino

 FONTE	 2018	 2019		 TOTALE
COMUNE DI MARANO TICINO	100.000,00	150.000,00		250.000,00
REGIONE PIEMONTE		150.000,00		150.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	100.000,00	300.000,00		400.000,00

2. A tale impegno, la Regione Piemonte farà fronte con risorse che trovano copertura sul capitolo n. _____ del bilancio pluriennale 2017/2019;
3. Il comune di Marano Ticino, soggetto attuatore dell'intervento, farà fronte con risorse che trovano copertura sul capitolo n. _____ del bilancio pluriennale 2017/2019 ;
4. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, anche su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la eventuale riprogrammazione al Collegio di Vigilanza per interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari non previste in precedenza ma comunque idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto. Le eventuali economie finali, per la quota di competenza regionale, dovranno essere restituite dal Comune di Marano Ticino alla Regione Piemonte;

Articolo 6

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Le Parti danno atto che, per ogni distinta fonte finanziaria, restano valide le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RAP, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione delle spese.
2. La procedura di liquidazione del finanziamento regionale a favore del Comune di Marano Ticino, avviene precisamente:
 - 50% del contributo ad avanzamento lavori, rendicontato e validato sul sistema di monitoraggio Gestionale Finanziamenti, pari almeno al 50% del costo totale dell'intervento.
 - 50% del contributo a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonchè del quadro economico finale e della validazione a sistema di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
3. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale – Via Magenta 12 Torino, con allegata la documentazione giustificativa.
4. La realizzazione dell'intervento e la relativa rendicontazione alla Regione Piemonte devono avvenire entro il 31.10.2019.

5. Le parti si impegnano affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata.

Articolo 7

Ente attuatore/Beneficiario

L'Ente attuatore e beneficiario dell'intervento è il Comune di Marano Ticino il cui responsabile dell'intervento è individuato nella persona dell'Arch. Sergio Gadda.

Articolo 8

Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia ritardi e inadempienze

1. E' istituito un Collegio di Vigilanza, che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.
2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
4. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e alle quali dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere.
6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.
7. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piano, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
9. Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 9

Responsabile dell'intervento

1. Il Responsabile dell'intervento, così come individuato dai rispettivi organi politici, oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art 31 del D.Lgs 50/2016, svolge i seguenti compiti:

- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al RAP, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 10

Sistema di Monitoraggio

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo.
2. Per l'intervento devono essere individuate le seguenti tipologie di indicatori nelle schede intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti:
 - indicatori di realizzazione fisica;
 - indicatori occupazionali.

Articolo 11

Controlli

1. I controlli consistono in:
 - verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
 - verifiche in loco, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'opera.

Articolo 12

Revoca del finanziamento: totale o parziale

1. La revoca totale del contributo assegnato è disposta dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
 - mancata aggiudicazione dei lavori entro i termini previsti;
 - fatte salve le ipotesi di proroghe, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti;
 - realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;

- mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
 - rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - modifica della destinazione d'uso dell'opera realizzata o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
2. La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale.
 3. Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
 - la decurtazione automatica nei confronti della Regione Piemonte delle risorse finanziarie previste a causa del mancato rispetto dei termini, dei vincoli di impegno e di spesa. Tale revoca viene applicata per gli interventi che non hanno rispettato il cronoprogramma indicato dal beneficiario, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.
 4. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dell'intervento.
 5. Relativamente all'eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge.
 6. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 13

Verifiche: attivazione ed esiti

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.
3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - rimuovere le criticità intervenute;
 - prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 14

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Articolo 15

Varianti urbanistiche

1. La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo non è soggetta a variante urbanistica.

Articolo 16

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione degli interventi e comunque non oltre il 31.12.2019.
2. La rendicontazione della spesa relativa al lotto 1 deve essere effettuata alla Regione Piemonte entro il 31.10.2019; il pagamento del contributo regionale entro il 31.12.2019.
3. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.
4. Le proroghe per l'attuazione degli interventi, anche su proposta del responsabile dell'intervento, sono sottoposte dal RAP al Collegio di Vigilanza alle seguenti condizioni:
 - consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo ;
 - fermo restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, la realizzazione degli interventi non vada comunque oltre i limiti temporali previsti nella scheda progetto;
 - sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustificano la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
 - venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;
 - non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti nell'ambito della medesima linea d'azione.
5. Le modifiche all'Accordo riguardanti lo slittamento delle coperture finanziarie approvate dal Collegio di vigilanza ai sensi dell'art. 4 c. 2, sono ratificate dalla Regione Piemonte con atto della Direzione Coesione Sociale sempre che sia verificata la contestuale variazione di copertura finanziaria nei bilanci degli Enti sottoscrittori.

Articolo 17

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 18

Disposizioni generali e finali

1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
2. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di Programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 19

Pubblicazione

Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Per il Comune di Marano Ticino

Allegati:

- ALLEGATO 1:
Scheda intervento: "Ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale"